

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Numero 136 Del 10-11-20

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il
Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016-2018;

Visti in particolare gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

- a) la RSU;
- b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinques comma 1;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai

sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;

- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione

illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.

8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica”

Richiamato l'art. 3, comma 7, Titolo II “Relazioni sindacali”, del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, in base al quale “Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate”;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che disciplina i livelli di contrattazione di cui si compone il sistema delle relazioni sindacali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. In particolare la norma prevede che, accanto al livello nazionale di contrattazione, le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. Essa inoltre si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

Visto altresì l'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;
- b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

Richiamato l'art. 23 del D.lgs. 75/2017:

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Visto l'art. 45 titolato "Delegazione trattante" del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con DGC 159/2016 il quale dispone che la delegazione trattante di parte pubblica, in occasione della contrattazione decentrata, è composta dai Responsabili delle Aree e le funzioni di presidente sono attribuite al Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria;

Visto il C.C.I. 2019/2021

Richiamata la determinazione n. 27/2020 del Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria, con la quale si procedeva alla costituzione del Fondo 2020, rettificata successivamente con determina 37/2020;

Richiamata la deliberazione di G.C. N. 121 del 6.10.2020 con la quale venivano dati alla delegazione di parte pubblica gli indirizzi per la contrattazione 2020;

Visto il verbale di PREINTESA sull'utilizzo del fondo risorse decentrate personale dipendente del Comune di Roccafluvione anno 2020 del 20.10.2020;

Dato atto che nel suddetto verbale viene, tra l'altro, stabilito quanto di seguito riportato:

- 1) *"Le delegazioni, preso atto dell'apprezzabile disponibilità del fondo parte stabile e, tenuto conto che nel Comune di Roccafluvione è stato assegnato nel tempo un modesto numero di progressioni orizzontali assolutamente insufficienti a riconoscere le singole professionalità, convengono, sulla base della vigente normativa, di contemplare le seguenti progressioni orizzontali nella misura del 50% del personale in servizio presso l'ente al 01.01.2020. A tal fine le parti stanziavano una somma pari ad € 3.660,00";*
- 2) *Le parti inoltre, considerato che presso il Comune di Roccafluvione, nell'anno 2019, hanno prestato attività lavorativa con rapporto di lavoro a tempo determinato per gli adempimenti connessi con l'emergenza sisma 2016, nr. 2 tecnici inquadrati in categoria D nonché un'impiegata amministrativa inquadrata in categoria C. Il rapporto di dipendenza si è protratto anche per l'anno 2020, quantomeno fino a data odierna; che nel presente esercizio ha prestato altresì attività lavorativa a tempo determinato altri due tecnici inquadrati in categoria D, uno per il periodo 01.02.2020 – 31.05.2020 e l'altra per il periodo 18.06.2020 – 18-08-2020; che il Comune di Roccafluvione, per quanto concerne i tecnici, hanno adottato un provvedimento con cui, in base alla vigente normativa contrattuale, li ha individuati come destinatari di specifica responsabilità; che relativamente alla dipendente con funzioni amministrative, pur priva di analogo provvedimento, sono state parimenti attribuite funzioni che possono essere contrattualmente ricondotte alle specifiche responsabilità; che i dipendenti in parola, in base alla vigente normativa contrattuale, non possono essere discriminati rispetto al personale in servizio a tempo indeterminato del comune di Roccafluvione; considerato altresì che tutto il salario accessorio sarà rimborsato dalla Regione Marche CONCORDANO che agli stessi venga attribuita l'indennità contrattuale delle specifiche responsabilità in base alle funzioni specificatamente attribuite per il periodo...";*

Ritenuto di poter accogliere quanto stabilito dalle delegazioni ed autorizzare pertanto la sottoscrizione definitiva del detto contratto decentrato parte economica – anno 2020;

Dato atto che l'organo di revisione economico-finanziaria ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di accordo in merito alla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art.48, comma 6, D.l.gs 165 del 2001) e la coerenza con i vincoli del CCNL (art.40, comma 3, D.l.gs.165 del 2001)

Viste le bozze di relazione illustrativa e relazione tecnico – finanziaria;

Accertato che l'ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto delle norme vigenti;

Visto l'art.67 del nuovo CCNL “Fondo risorse decentrate: costituzione”

Visto l'art.68 del nuovo CCNL “Fondo risorse decentrate: utilizzo”

Viste le linee guida fornite dall'Aran in merito alla procedura della contrattazione decentrata integrativa;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il vigente «regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti:

- il T.U. 18.8.2000, N. 267;
- lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area competente;

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area medesima;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

- **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di prendere atto** ed approvare l'intesa raggiunta dalla delegazione trattante di parte pubblica e sindacale in data 20/10/2020 relativa alla ripartizione del fondo di produttività dell'anno 2020;
- **di autorizzare** la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo sopra citato;

- **di dare atto** che l'accordo di cui sopra risulta in linea con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale;
- **di dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime e palese, l'atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge;
- **di dare atto** che la presente deliberazione verrà comunicata, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267;
- **di provvedere** agli adempimenti previsti dall'articolo 8 comma 8 , del CCNL 21 Maggio 2018, in merito alla trasmissione dell'accordo definitivo all'ARAN e al CNEL.

Parere del di PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio
ODOTT. ERCOLI PASQUALE

Parere del circa la PARERE REGOLARITA' CONTABILE
dell'atto, attestazione della copertura finanziaria e dell'avvenuta
annotazione contabile.

Il Responsabile del Servizio
ODOTT. ERCOLI PASQUALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
F.to LEONI FRANCESCO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Li 12-11-2020

Il SEGRETARIO
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà
esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 12-11-2020
Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo
consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs.
267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

() 10-11-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
() 23-11-2020 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c.
3 del D.Lgs. 267/2000;

ANNOTAZIONI

